



<b>AVVISO n.9013</b>	<b>07 Luglio 2005</b>	<b>MOT</b>
----------------------	-----------------------	------------

Mittente del comunicato : Borsa Italiana  
Societa' oggetto : Repubblica Austriaca  
dell'Avviso  
Oggetto : Inizio negoziazioni obbligazioni "REPUBLIC  
OF AUSTRIA"

<b><i>Testo del comunicato</i></b>
------------------------------------

Si veda allegato.

<b><i>Disposizioni della Borsa</i></b>
--



Emittente:	<b>The Republic of Austria</b>	
Titoli:	<b>“The Republic of Austria Flippable Bonds Linked to CMS Rates due 2022” (codice ISIN IT0006592080)</b>	
Rating Emittente:	<b>Società di Rating</b>	<b>Long Term</b>
	Moody's	Aaa
	Standard & Poor's	AAA
	Fitch	AAA
Oggetto:	<b>INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA</b>	
Data inizio negoziazioni:	11 luglio 2005	
Mercato e comparto di negoziazione:	Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT)	
Disposizioni normative:	Prov. n. 4112 del 05/07/2005 della Borsa Italiana	

### **CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE**

#### **“The Republic of Austria Flippable Bonds Linked to CMS Rates due 2022”**

Modalità di negoziazione:	Poiché la determinazione delle cedole avviene, come previsto dal Regolamento del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell'operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
N. obbligazioni in circolazione:	125.000
Valore nominale unitario:	1.000 Euro



Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione:	125.000.000 Euro
Interessi :	le obbligazioni frutteranno interessi annuali, pagabili posticipatamente il 22 giugno di ciascun anno (salvo che l’Emittente eserciti l’Opzione Flip), in conformità a quanto specificato nel Regolamento del prestito
Opzione Flip:	Nell’ipotesi venga esercitata l’Opzione Flip, le obbligazioni frutteranno interessi semestrali pagabili posticipatamente il 22 giugno ed il 22 dicembre di ciascun anno, in conformità a quanto specificato nel Regolamento del prestito
Modalità di calcolo dei ratei:	ACT/ACT su base periodale
Godimento:	22 giugno 2005
Scadenza:	22 giugno 2020 (rimborso alla pari in unica soluzione alla scadenza)
Tagli:	unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN:	IT0006592080
Codice SIA:	344889
Importo minimo di negoiazione:	1.000 Euro

### **DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA**

Dal giorno 11 luglio 2005 il prestito obbligazionario “The Republic of Austria Flippable Bonds Linked to CMS Rates due 2022” emesso da The Republic of Austria verrà iscritto nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).

Allegati:

- Provv. n. 4112 del 5/07/2005 della Borsa Italiana
- Regolamento del prestito obbligazionario



Ammissione alle negoziazioni nel Mercato MOT del seguente prestito obbligazionario :

**“The Republic of Austria Flippable Bonds Linked to CMS Rates due 2022” (codice ISIN IT0006592080)**

**4112**

*Provvedimento n.*

Vista la delibera Consob n. 11091 del 12 dicembre 1997 in forza della quale la Borsa Italiana S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dei mercati da essa organizzati e gestiti;

Visto il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. approvato dall'Assemblea ordinaria in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato, il “Regolamento”) nonché le relative Istruzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, come sino ad oggi modificate, le “Istruzioni”);

Visti in particolare gli articoli 2.1.2, comma 4, lettera b) del Regolamento e le Sezioni IB.3 e IB.4 del Titolo IB.1 delle Istruzioni;

Vista la domanda di ammissione alle negoziazioni nel mercato MOT del prestito obbligazionario “The Republic of Austria Flippable Bonds Linked to CMS Rates due 2022” presentata, completa della documentazione richiesta nelle Istruzioni dall'operatore aderente ai mercati di Borsa Italiana Abaxbank S.p.A. (di seguito la “Società”), in data 1° luglio 2005;

Considerato che gli strumenti finanziari oggetto della domanda di ammissione alle negoziazioni nel mercato MOT possiedono i requisiti prescritti;

La Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Raffaele Jerusalmi e dell'avv. Michele Monti, a ciò autorizzati in forza di procura conferita dall'Amministratore Delegato,

**DISPONE**

- l'ammissione alle negoziazioni nel Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT), “segmento obbligazioni denominate in euro o in lire” del prestito obbligazionario “The Republic of Austria Flippable Bonds Linked to CMS Rates due 2022”;
- a decorrere dall'11 luglio 2005, l'inizio delle negoziazioni nel Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT), “segmento obbligazioni denominate in euro o in lire” del prestito obbligazionario “The Republic of Austria Flippable Bonds Linked to CMS Rates due 2022” di nominali Euro 125.000.000 rappresentato da n. 125.000 obbligazioni da nominali Euro 1.000 cadauna.





Il quantitativo minimo di negoziazione del prestito obbligazionario oggetto del presente provvedimento è stabilito in n. 1 obbligazione del valore nominale di Euro 1.000.

Il presente provvedimento è diffuso mediante Avviso ed è comunicato ad Abaxbank S.p.A. nonché alla Consob.

Milano, 5 luglio 2005

Borsa Italiana S.p.A.  
Raffaele Jerusalem Michele Monti



7/04



## REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

### “THE REPUBLIC OF AUSTRIA FLIPPABLE BONDS LINKED TO CMS RATES DUE 2022”

(Codice ISIN IT0006592080)

#### Art. 1 – IMPORTO, TAGLI E TITOLI

Il prestito obbligazionario "*The Republic of Austria Flippable Bonds Linked to CMS Rates due 2022*" del valore nominale fino a 200 milioni di Euro (il "Prestito") è emesso dalla Repubblica dell' Austria ed è costituito da un massimo di n. 200.000 titoli obbligazionari del valore nominale di Euro 1.000 cadauno (le "Obbligazioni").

Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213. E' inoltre consentito il regolamento indiretto attraverso i sistemi gestiti da Euroclear e Clearstream.

#### Art. 2 – PREZZO DI EMISSIONE

Le Obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di Euro 1.000 per ogni Obbligazione (il "Valore Nominale").

#### Art. 3 – GODIMENTO

Il Prestito ha godimento 22 giugno 2005 (la "Data di Godimento").

#### Art. 4 – DURATA, DATA DI EMISSIONE E DATA DI RIMBORSO

Il Prestito ha una durata di diciassette anni. Il prestito sarà emesso in data 22 giugno 2005 e sarà rimborsato in data 22 giugno 2022 (la "Data di Rimborso").

#### Art. 5 – INTERESSI

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi lordi calcolati sul Valore Nominale e corrisposti agli obbligazionisti, con le modalità di cui al successivo articolo 8, il 22 giugno di ogni anno di vigenza del Prestito (la "Data di Pagamento Cedole Originali"), salvo quanto previsto al successivo articolo 6, a partire dal 22 giugno 2006, e fatta salva

l'applicazione della convenzione *Modified Following Business Day*.

Tali interessi saranno pari:

- al 4,00% lordo annuo per la prima, la seconda e la terza cedola, pagabili rispettivamente il 22 giugno 2006, il 22 giugno 2007 ed il 22 giugno 2008 (le "Cedole Fisse"); e
- al valore maggiore tra quelli indicati nella seguente formula per tutte le cedole successive, pagabili a partire dal 22 giugno 2009 (le "Cedole Variabili" e insieme alle Cedole Fisse, le "Cedole Originali"):

$$\text{Max}(1,00\%, 4 * (\text{CMS } 10 - \text{CMS } 2))$$

dove:

"CMS 10" indica il tasso annuale swap per le operazioni di swap in Euro con durata dieci anni, espresso in percentuale, che compare sulla pagina ISDAFIX2 di Reuters (o altra pagina in sostituzione della stessa per tale servizio) sotto la voce "EURIBOR BASIS - EUR" e al sottotitolo "11:00 a.m. Frankfurt" vale a dire alle ore 11 del Fuso di Francoforte della Data di Determinazione (come definita di seguito); e

"CMS 2" indica il tasso annuale swap per le operazioni di swap in Euro con durata due anni, espresso in percentuale, che compare sulla pagina ISDAFIX2 di Reuters (o altra pagina in sostituzione della stessa per tale servizio) sotto la voce "EURIBOR BASIS - EUR" e al sottotitolo "11:00 a.m. . Frankfurt " vale a dire alle ore 11 del Fuso di Francoforte della Data di Determinazione.

Le Cedole Variabili non potranno in alcun caso essere inferiori all'1,00% lordo annuo.



Per "Data di Determinazione" si intende il giorno che cade 2 (due) Giorni Lavorativi TARGET (come definiti di seguito), precedenti l'inizio di ciascun Periodo di Calcolo.

Per "Giorno Lavorativo" si intende un giorno che sia un Giorno Lavorativo TARGET.

Per "Giorno Lavorativo TARGET" si intende un giorno in cui il sistema *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer* è operativo.

"Periodo di Calcolo" indica: (i) in relazione alle Cedole Originali, il periodo che inizia il 22 giugno (incluso) di ciascun anno e termina il 22 giugno (escluso) dell'anno successivo; e (ii) in relazione alle Cedole Optate (come definite di seguito), il periodo che inizia il 22 giugno (incluso) e termina il 22 dicembre (escluso) di ciascun anno ed il periodo che inizia il 22 dicembre (incluso) e termina il 22 giugno (escluso) di ciascun anno. Il primo Periodo di Calcolo inizia il 22 giugno 2005.

Gli interessi in relazione alle Cedole Originali saranno calcolati secondo la convenzione Actual/Actual - ISMA *unadjusted*.

Per "Actual/Actual - ISMA" si intende il numero di giorni a partire dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere (inclusa) in un Periodo di Calcolo sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo Periodo di Calcolo.

Qualora il CSM 10 e/o il CSM 2 non compaiano sulla pagina ISDAFIX2 di Reuters (o su altra pagina in sostituzione ovvero su altra pagina applicabile) alle ore 11 del Fuso di Francoforte della Data di Determinazione di ciascun Periodo di Calcolo, l'Agente per il Calcolo (come definito all'articolo 12) potrà stabilire un valore sostitutivo per tale tasso non disponibile, mediante richiesta a cinque primari operatori selezionati dallo stesso di fornire tale tasso, sulla base dei seguenti criteri: (i) se almeno tre quotazioni vengono fornite, il tasso per il Periodo di Calcolo sarà la media aritmetica delle quotazioni, eliminando la quotazione più

elevata (o, nel caso di uguaglianza, una delle più elevate) e la quotazione più bassa (o, nel caso di uguaglianza, una delle più basse) e (ii) se vengono fornite meno di tre quotazioni, il tasso per il Periodo di Calcolo sarà determinato con ragionevole discrezione dall'Agente per il Calcolo, il quale dovrà agire secondo buona fede e ragionevole senso commerciale.

## **Art. 6 – RIMBORSO ED OPZIONE FLIP**

Il Prestito sarà rimborsato alla pari, in un'unica soluzione, per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A..

E' prevista la facoltà dell'emittente di modificare il tasso di interesse applicabile sulle Obbligazioni ad ogni Data di Opzione (come definita di seguito) e fino alla Data di Rimborso (esclusa), previa comunicazione agli obbligazionisti da effettuarsi con le modalità di cui al successivo articolo 14 entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Opzione. In caso di esercizio di tale opzione *flip* da parte dell'emittente, gli interessi saranno pari al tasso EURIBOR a 6 mesi maggiorato di un margine pari a 0,25% fino alla Data di Rimborso ("Cedole Optate" e, insieme alle Cedole Originali, le "Cedole"), pagabili posticipatamente ogni sei mesi il 22 giugno ed il 22 dicembre di ogni anno (la "Data di Pagamento Cedole Optate" e, insieme alla Data di Pagamento Cedole Originali, la "Data di Pagamento") a partire dalla Data di Opzione e fino alla Data di Rimborso.

Il tasso EURIBOR a sei mesi sarà rilevato alla pagina EURIBOR01 di Reuters (o altra pagina in sostituzione della stessa per tale servizio) alle ore 11 del Fuso dell'Europa Continentale della Data di Determinazione.

Per "Data di Opzione" si intende ciascuna Data di Pagamento Cedole Originali antecedente la Data di Rimborso, a partire da quella che cade il giorno 22 giugno 2008 (incluso) e fino al 22 giugno 2022 (escluso).



Gli interessi in relazione alle Cedole Optate saranno calcolati secondo la convenzione Actual/360 *adjusted* e fatta salva l'applicazione della convenzione *Modified Following Business Day*.

Per "Actual/360" si intende il numero effettivo di giorni compreso nel Periodo di Calcolo diviso per 360.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Rimborsamento.

#### **Art. 7 - REGIME FISCALE**

Redditi di capitale: agli interessi ed altri frutti delle Obbligazioni è applicabile – nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato e integrato – l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli (articolo 67 del d.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917, così come successivamente modificato ed integrato (di seguito "T.U.I.R."), sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota corrente del 12,50%.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 68 del T.U.I.R. e soggette al regime ordinario di cui all'articolo 5 ("*regime della dichiarazione*") ovvero ai regimi opzionali di cui all'articolo 6 ("*risparmio amministrato*") ed all'articolo 7 ("*risparmio gestito*") del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I pagamenti relativi alle Obbligazioni sono soggetti alle leggi e alle disposizioni in materia fiscale ad esse applicabili.

L'emittente e/o l'Agente Principale per i Pagamenti (come definito al successivo articolo 13) non saranno tenuti ad effettuare alcun pagamento aggiuntivo nel caso in cui deduzioni o imposte siano applicabili ai pagamenti dovuti in relazione

alle Obbligazioni. In nessun caso l'emittente e/o l'Agente Principale per i Pagamenti sarà responsabile verso i portatori dei titoli o verso chiunque altro per commissioni, costi, perdite o spese relativi o conseguenti al pagamento di tali deduzioni o imposte.

#### **Art. 8 – SOGGETTI INCARICATI DEL SERVIZIO DEL PRESTITO**

Il pagamento degli interessi e il rimborso delle Obbligazioni avranno luogo attraverso il sistema di amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti allo stesso. Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto in relazione alle Obbligazioni non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo (*Modified Following Business Day*), salvo che si oltrepassi il mese in corso nel qual caso si procederà a ritroso, senza che ciò comporti lo spostamento delle scadenze di pagamento successive e senza peraltro avere diritto agli interessi per eventuali giorni aggiuntivi.

#### **Art. 9 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI**

Gli obbligazionisti si esprimono attraverso un'assemblea per deliberare su questioni che influenzino i loro interessi, compresa la modifica dei termini e condizioni delle Obbligazioni per mezzo di Delibera Straordinaria (come definita di seguito) (compresa la modifica del Regolamento delle Obbligazioni in quanto applicabile a suddette Obbligazioni).

L'assemblea può essere convocata dall'Emittente o dagli obbligazionisti che detengano almeno il 10% del Valore Nominale delle Obbligazioni ancora da rimborsare. Il quorum deliberativo in relazione a tale Delibera Straordinaria sarà costituito da due o più soggetti che detengano o rappresentino più del 50% del valore nominale delle Obbligazioni ancora da rimborsare, o ad ogni convocazione di assemblea successiva, da due o più soggetti che siano o



rappresentino gli obbligazionisti, indifferentemente dal Valore Nominale delle Obbligazioni detenute o rappresentate, ad eccezione di quelle assemblee il cui ordine del giorno preveda la modifica di specifiche disposizioni comprese, tra l'altro, (i) la modifica della Data di Rimborso delle Obbligazioni, la modifica della Data di Pagamento o della Data di Opzione, (ii) di ridurre o cancellare l'importo dovuto in relazione alle Cedole, (iii) di ridurre il tasso d'interesse dovuto rispetto alle Obbligazioni o di variare il metodo o la base di calcolo dei tassi o l'ammontare stesso dei tassi, (iv) di ridurre il tasso minimo interesse stabilito nell'1.00% in relazione alle Cedole Variabili, (v) di modificare la valuta delle Obbligazioni, o (vi) di modificare le disposizioni relative ai quorum richiesti alle assemblee degli obbligazionisti o di alterare la maggioranza richiesta per l'approvazione di una Delibera Straordinaria. In tal caso, il quorum costitutivo sarà costituito da due o più persone che posseggono o rappresentino almeno il 75%, ovvero a qualsiasi convocazione successiva, almeno il 25%, del Valore Nominale delle Obbligazioni ancora da rimborsare.

La "Delibera Straordinaria" è una delibera approvata all'assemblea degli obbligazionisti debitamente convocata, e che delibera con il voto di una maggioranza di almeno il 75% dei votanti. Una delibera scritta adottata dagli obbligazionisti possessori di almeno il 90% del Valore Nominale delle Obbligazioni ancora da rimborsare, e che siano qualificati a ricevere l'avviso di convocazione (da inoltrarsi entro 21 giorni dalla data prevista per l'assemblea e contenente il giorno, l'orario, il luogo dell'assemblea, l'ordine del giorno e dovrà indicare il modo in cui gli obbligazionisti potranno prendervi parte), avrà la piena efficacia di una Delibera Straordinaria in tutti i suoi effetti. Tale delibera scritta potrà essere contenuta in un singolo documento o in più documenti, firmata da uno o più obbligazionisti o da chi agisca in loro conto e vece. Ogni Delibera Straordinaria debitamente approvata sarà vincolante per tutti gli obbligazionisti (a prescindere dal fatto che erano presenti o

rappresentati all'assemblea nel quale è stata approvata la delibera).

#### **Art. 10 – TERMINI DI PRESCRIZIONE**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla Data di Pagamento e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

#### **Art. 11 – QUOTAZIONE**

Sarà richiesta l'ammissione alla quotazione ufficiale del Prestito presso il Mercato Telematico delle obbligazioni e titoli di Stato (M.O.T.) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

#### **Art. 12 – AGENTE PER IL CALCOLO**

Merrill Lynch Capital Services, Inc. agirà in qualità di agente per il calcolo.

#### **Art. 13 - AGENTE PRINCIPALE PER I PAGAMENTI**

Citibank N.A. agirà in qualità di agente principale per i pagamenti.

#### **Art. 14 – VARIE**

Tutte le comunicazioni dell'emittente saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Le Obbligazioni sono soggette alla legge italiana.

Qualsiasi contestazione fra gli obbligazionisti e l'emittente sarà decisa dall'Autorità Giudiziaria di Roma senza pregiudizio di quanto previsto dall'articolo 1469 bis c.c.